



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N°

1198

SEDUTA DEL

07 NOV. 2017

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DIPARTIMENTO

OGGETTO

D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e ss.mm.ii.); L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.); Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale, Riesame ed Aggiornamento dell'A.I.A., rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011, in relazione al "Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)". Proponente: Cementeria Costantinopoli S.r.l.

ASSESSORE DIPARTIMENTO

Relatore

AMBIENTE E ENERGIA

La Giunta, riunitasi il giorno

alle ore

14, 10

nella sede dell'Ente,

07 NOV. 2017

Presenze Assente

		Presenze	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Roberto CIFARELLI Componente	X	
6.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 15

pagine compreso il frontespizio

e di N° 4

allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ Missione, Programma _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ Missione, Programma _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione integrale integrale senza allegati per oggetto per oggetto e dispositivo
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione Regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”, che ha apportato modifiche alla D.G.R. n. 637/2006;

VISTA la D.G.R. n. 1491 del 5 agosto 2009, recante “Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero di rifiuti. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 998/2004”, come modificata dalla D.G.R. n. 471 dell’8 aprile 2011, recante “D.G.R. n. 1491 del 5.08.2009 - Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero di rifiuti - Modifiche”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Modifica parziale D.G.R. n. 227/2014”;

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale D.G.R. n. 693/14”;

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla D.G.R. n. 694/14”;

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015, recante “Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali di Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Affidamento incarichi dirigenziali”;

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 689/2015 e DGR 691/2015. Rettifica”;

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 689/15”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 147 del 13 luglio 2016 con cui è stato nominato l’Assessore Francesco Pietrantuono con delega all’Ambiente ed Energia;

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016, recante lo “Statuto della Regione Basilicata”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 48, comma 1, lettera d) dello Statuto della Regione Basilicata, secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;

VISTO l’art. 49 dello Statuto della Regione Basilicata, secondo cui la Giunta Regionale è composta dal Presidente e da un massimo di cinque Assessori, di cui uno assume l’incarico di Vice Presidente su nomina del Presidente;

VISTA la D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2017 di approvazione del disegno di legge concernente il bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019;

CONSIDERATO che con la citata D.G.R. n. 206 del 9 marzo 2017 la Giunta regionale si è riservata di procedere all’approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese, successivamente all’approvazione da parte del Consiglio regionale della legge concernente “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017-2019”;

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 28 aprile 2017, recante “Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 28 aprile 2017, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019”;

VISTA la D.G.R. n. 345 del 3 maggio 2017, recante “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2017/2019”;

VISTA la D.G.R. n. 483 del 26 maggio 2017 recante “DGR n. 122/2017. Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali in scadenza di incarico. Ulteriori determinazioni”;

PRESO ATTO che con la sopra citata D.G.R. n. 483/2017 è stato confermato l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente ed Energia (già Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti) all' Avv. Maria Carmela Santoro;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 187 del 1° agosto 2017;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.), recante “Norme in materia ambientale”, con particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (I.P.P.C.)”, alla Parte Terza recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”, alla Parte Quarta recante “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed alla Parte Quinta recante “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 14 dicembre 1998 (e ss.mm.ii.), recante “Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”;

ATTESO che, in riferimento alla V.I.A., per decorrenza del termine indicato all’art. 35 del citato D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), restano efficaci le disposizioni regionali vigenti (nel caso la L.R. n. 47/1998) se e in quanto compatibili con lo stesso D.L.vo n. 152/2006;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59” e richiamato l’art. 33, comma 3, del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (come modificato dall’art. 2, comma 28, del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010);

VISTA la D.G.R. n. 1640/2010 del 8 ottobre 2010, con la quale la Regione Basilicata ha recepito il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 aprile 2008, recante “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017, recante “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis” (G.U. Serie Generale n. 108 dell’11 maggio 2017) e richiamato l’art. 33 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che l’art. 5, comma 3, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017 dispone che “in caso di istanze presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto resta ferma l’applicazione dell’art. 33, comma 3-ter, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in relazione alla determinazione dell’importo tariffario con riferimento al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008 e, negli ambiti di rispettiva applicazione, anche i provvedimenti regionali emanati ai sensi dell’art. 9, comma 4, di tale Decreto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2007, recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372" con particolare riferimento all'Allegato II recante "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

VISTO il Decreto Legislativo n. 46 del 4 marzo 2014, recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, che introduce significative modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 ottobre 2014, prot. n. 0022295/GAB, recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante "Modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 numero 152";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 giugno 2015, prot. n. 0012422/GAB, recante "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 14 novembre 2016, prot. n. 0027569/GAB, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (e ss.mm.ii.) all'art. 4, comma 4, lettera c, stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'Allegato VIII della Parte Seconda dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione per l'ambiente;

VISTA la L.R. n. 9 del 16 aprile 1984 (e ss.mm.ii.), recante "Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulturno";

VISTA la D.G.R. n. 2665/2001, Regolamento di attuazione della L.R. n. 9 del 16 aprile 1984;

VISTA la nota (acquisita al protocollo dipartimentale in data 05 luglio 2013 e registrata in pari data al n. 116129/75AB) con la quale la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e della L.R. n. 47/1998, e di modifica dell'A.I.A. rilasciata con la suddetta D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), in merito al progetto "Intervento di realizzazione di un capannone per lo stoccaggio di materie prime e/o semilavorate ed intervento di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi" per l'installazione denominata Cementeria Costantinopoli sita in contrada Costantinopoli S.S. 93 km 76 nel Comune di Barile (PZ);

VISTA la nota n. 0217184/19AB del 19 dicembre 2014 con cui l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato che il procedimento istruttorio contemplerà anche il riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159/2011;

VISTA la successiva nota (acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 maggio 2015 e registrata in pari data al n. 0110788/19AB) con cui la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso la documentazione riguardante il riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159/2011;

VISTA la nota (acquisita al protocollo dipartimentale in data 10 luglio 2015 e registrata in pari data al n. 0144174/19AB) con cui la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso integrazione volontaria relativa all'ottimizzazione dell'impiego di CSS e CSS-combustibile al progetto presentato in data 05 luglio 2013;

CONSIDERATO che il progetto per il quale è stato richiesto il Giudizio di Compatibilità Ambientale è assoggettato alla fase di valutazione ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II e della L. R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che l'attività per la quale è stata richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale rientra tra quelle dell'Allegato VIII alla Parte II del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) ai punti:

- 3.1.a Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno;
- 5.2.a Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti, per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;

ATTESO che dall'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa nella predisposizione del presente Atto, risulta che:

- Con nota, acquisita al protocollo dipartimentale in data 05 luglio 2013 e registrata in pari data al n. 116129/75AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e della L.R. n. 47/1998, e di modifica dell'A.I.A. rilasciata con la suddetta D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), in merito al progetto "Intervento di realizzazione di un capannone per lo stoccaggio di materie prime e/o semilavorate ed intervento di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi" per l'installazione denominata Cementeria Costantinopoli sita in contrada Costantinopoli S.S. 93 km 76 nel Comune di Barile (PZ);
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 26 luglio 2013 e registrata al n. 128532/75AB sono state trasmesse le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza e documentazione integrativa riguardante lo spostamento del nuovo deposito di stoccaggio materie prime e/o semilavorate al di fuori della fascia di 75 m dal ramo del reticolo idrografico;
- Con la suddetta nota la Società proponente ha trasmesso copia dell'avviso di pubblicazione sul giornale a diffusione regionale "La Nuova del Sud" del 20 luglio 2013;
- Con nota n. 139854/75AB del 02 agosto 2013 l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio a far data dal 26 luglio 2013, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990 (come stabilito dalla Legge n. 116/2014);
- Con nota n. 0217184/19AB del 19 dicembre 2014, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto documentazione tecnica integrativa e ha comunicato che il procedimento istruttorio contemplerà anche il riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159/2011;
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 maggio 2015 e registrata in pari data al n. 0110788/19AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 10 luglio 2015 e registrata in pari data al n. 0144174/19AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso integrazione volontaria relativa all'ottimizzazione dell'impiego di CSS e CSS-combustibile al progetto presentato in data 05 luglio 2013;
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 13 luglio 2015 e registrata in pari data al n. 145209/19AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso copia dell'avviso di pubblicazione sul giornale a diffusione regionale "La Nuova del Sud" del 12 luglio 2015 e le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza;
- La pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di V.I.A., congiuntamente alla documentazione tecnica, avvenuta sul sito web regionale il 23 luglio 2015 ha costituito avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990 (come stabilito dalla Legge n. 116/2014);
- Con nota n. 0007410/19AB del 15 gennaio 2016, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto documentazione tecnica integrativa;
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 febbraio 2016 e registrata in pari data al n. 32076/19AB, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 25 febbraio 2016 e registrata in pari data al n. 32983/19AB, la Società proponente ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza;
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 30 settembre 2016 e registrata in pari data al n. 0150761/23AB, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa (richiesta dalla Provincia di Potenza);
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 4 ottobre 2016 e registrata in pari data al n. 0152786/23AB, la Società proponente ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile.
- Con nota del 16 dicembre 2016, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale e registrata n. 0195480/23AB, la Società proponente ha trasmesso documentazione tecnica riguardante il nuovo assetto impiantistico con l'impianto di alimentazione del CSS in testa al forno principale spostato;
- Con nota del 12 gennaio 2017, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data e registrata al n. 0004107/23AB, la Società proponente ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso l'ARPAB, l'ASP, il Comune di Barile e la Provincia di Potenza;
- Con nota del 4 luglio 2017 la Ditta Cementeria Costantinopoli S.r.l. (nota acquisita e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0110526/23AB) ha richiesto che il layout sia quello previsto nella documentazione integrativa trasmessa con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 10 luglio 2015 e registrata in pari data al n. 0144174/19AB.
- Il Comune di Barile e la Provincia di Potenza, non hanno espresso il proprio parere entro 60 giorni dal deposito del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale per cui gli stessi si intendono acquisiti positivamente, ai sensi del comma 2, art. 8 della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.).
- Gli Enti, le Associazioni ed i Comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le Associazioni di Protezione ambientale non hanno fatto pervenire osservazioni ed istanze entro il termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) - Parte II;
- Relativamente al procedimento istruttorio di riesame (alla luce di quanto stabilito dal D.L.vo n. 46/2014, che ha apportato modifiche al D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) e di aggiornamento per modifica dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159/2011, si evidenzia quanto segue:
 - per l'installazione in oggetto con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011 è stato approvato l'aggiornamento dell'A.I.A., rilasciata con D.G.R. n. 1565/2007, per la realizzazione di un impianto per la ricezione ed il dosaggio del CSS, ed il conseguente suo utilizzo come co-combustibile del forno di cottura, successivamente diverse modifiche (indicate nell'Allegato 4), ritenute non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), sono state autorizzate dall'Ufficio Compatibilità Ambientale, quale Autorità Competente;
 - il procedimento attuale riguarda l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) già rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, in seguito alla modifica sostanziale dell'installazione (trattasi di procedura congiunta di V.I.A. ed A.I.A.), consistente nella realizzazione di un capannone per lo stoccaggio di materie prime e/o semilavorate, nella riclassificazione e riorganizzazione dei flussi e nell'ottimizzazione dell'impiego di CSS e CSS-combustibile, in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke), anche in testata al forno rotante;
 - il procedimento istruttorio contempla anche il riesame dell'A.I.A. rilasciata con la citata D.G.R. n. 159/2011, giacché in seguito alla realizzazione di numerose modifiche non sostanziali (autorizzate ai sensi dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.) che hanno riguardato l'aspetto impiantistico e gestionale, si è reso necessario valutare se le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione garantissero ancora il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale; inoltre, il riesame è stato disposto in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT per l'industria del cemento (Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2013, pubblicata in data 9 aprile 2013);
 - atteso che il provvedimento autorizzativo rilasciato con la citata D.G.R. n. 159/2011 erroneamente non indicava espressamente l'operazione di recupero di rifiuti R1, riguardante l'utilizzo del CSS come combustibile, benché la suddetta operazione di recupero risultasse chiaramente richiamata nel dettato prescrittivo, con l'attuale provvedimento si intende procedere ad esplicitare tale operazione;
 - la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto in questione, prevista dall'art. 29-quater, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), si è svolta presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata in data 24 maggio 2016 (convocata con nota n. 0065549/19AB del 21 aprile 2016 a mezzo P.E.C.). Considerato che con nota prot. n. 29989 del 19 luglio 2016 (acquisita al prot. dipart. n. 0118987/23AB il 22 luglio 2016 e registrata in pari data) l'Ufficio Ambiente della Provincia di Potenza ha trasmesso il parere di competenza espresso sulla base di ulteriore documentazione tecnica richiesta alla Ditta proponente dalla stessa Amministrazione Provinciale, si è reso necessario procedere alla convocazione della seconda seduta di Conferenza di Servizi per il giorno 26 settembre 2016 (convocata con P.E.C. prot. n. 0136829/23AB del 06 settembre 2016 poi rinviata con P.E.C. prot. n. 0144415/23AB del 20 settembre 2016), per l'acquisizione dei pareri alla luce dei nuovi elementi tecnici forniti dalla Ditta;

- ad esito dell'istruttoria svolta sulla base della documentazione prodotta e delle osservazioni pervenute nell'ambito del procedimento, nel "Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative" predisposto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), che si allega in copia alla presente Deliberazione e che della stessa è parte integrante (Allegato 4), sono riportate, oltre alle prescrizioni operative alle quali la Società proponente deve attenersi per l'esercizio dell'installazione, anche gli esiti delle conferenze di servizi, l'elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite, le comunicazioni del gestore agli enti in fase di esercizio con la relativa tempistica ed il Piano di Monitoraggio e Controllo;
- il Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente (C.T.R.A.), previsto dall'art. 16 della L. R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.) ha espresso il proprio parere favorevole, secondo il disposto dell'art. 18 della medesima Legge Regionale, nelle sedute del 2 marzo 2017 e del 3 agosto 2017;
- con nota n. 0061976/23AB del 10 aprile 2017, resa ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.), le prescrizioni imposte dal C.T.R.A. nella seduta del 2 marzo 2017 sono state trasmesse alla Società proponente per consentire alla stessa di formulare eventuali osservazioni in merito;
- con nota del 14 aprile 2017 (acquisita al prot. dipart. in data 18 aprile 2017 al n. 0066067/23AB) la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni (accordata con nota n. 0067604/23AB del 20 aprile 2017) e successivamente con nota del 08 maggio 2017 (acquisita in pari data al prot. dipart. n. 0076332/23AB) ha chiesto una ulteriore dilazione di 30 giorni (accordata con nota n. 0080137/23AB del 12 maggio 2017).
- la Società proponente con nota del 06 giugno 2017 (acquisita al prot. dipart. in pari data al n. 0094613/23AB) ha trasmesso le sue osservazioni circa la realizzazione di alcune prescrizioni V.I.A. imposte dal C.T.R.A. e comunicate con la summenzionata nota n. 0061976/23AB del 10 aprile 2017; in particolare il proponente ha formulato le seguenti osservazioni:
 - la Ditta è disponibile all'effettuare delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con mezzo mobile nell'area dello stabilimento secondo le modalità previste, chiedendo che le risultanze dei suddetti monitoraggi siano utilizzate ai fini della valutazione degli eventuali significativi incrementi delle concentrazioni dei parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA monitorati presso il camino siglato E27;
 - chiede sia prevista l'installazione di una centralina di qualità dell'aria al termine di due anni dalla messa a regime del sistema di monitoraggio in continuo del mercurio e di campionamento in continuo di PCDD/PCDF ed IPA, solo in caso di significativi incrementi delle concentrazioni dei parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA monitorati presso il camino siglato E27;
 - chiede che l'installazione delle quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche sia effettuata al termine di due anni dalla messa a regime del sistema di monitoraggio in continuo del mercurio e di campionamento in continuo di PCDD/PCDF ed IPA e sia condizionata alle risultanze dei monitoraggi, attestanti significativi incrementi delle concentrazioni dei parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA presso il camino siglato E27;
 nella medesima nota del 06 giugno 2017 la Società Cementeria Costantinopoli ha formulato osservazioni anche in merito ad alcune prescrizioni attinenti l'A.L.A., le cui controdeduzioni sono riportate nel Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative (Allegato 4)
- per quanto sopra rappresentato dalla Società proponente riguardo alle prescrizioni imposte dal C.T.R.A., nella relazione del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale (Allegato 3) sulle osservazioni presentate è stato precisato che:
 - l'installazione della centralina fissa e delle quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche non possono essere condizionate alle risultanze dei monitoraggi dei soli parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA presso il camino siglato E27;
 - si prevede che la centralina fissa e le quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche siano dislocate esternamente al perimetro dello stabilimento, mentre le campagne di misura con il mezzo mobile saranno effettuate nell'area dello stabilimento, pertanto le informazioni ottenute dalle campagne con mezzo mobile devono essere considerate complementari a quelle dei monitoraggi esterni allo stabilimento, utili perciò ad una più ampia conoscenza della qualità dell'aria;
 - si è valutato come appropriato modificare il termine per l'installazione della centralina della qualità dell'aria e delle quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche "prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto" con quello di "entro sei mesi dall'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto";
- con nota n. 0135795/23AB del 31 agosto 2017, resa ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.), le prescrizioni imposte dal C.T.R.A. nella seduta del 3 agosto 2017 sono state trasmesse alla Società proponente per consentire alla stessa di formulare eventuali osservazioni in merito;
- la Società proponente, con nota del 07 settembre 2017 (acquisita al prot. dipart. in pari data al n. 0139169/23AB), ha trasmesso le sue osservazioni circa l'ulteriore prescrizione imposta dal C.T.R.A. e comunicata con la

summenzionata nota n. 0135795/23AB del 31 agosto 2017; in particolare il proponente ha dichiarato di essere disponibile ad ottemperare alla prescrizione introdotta, che dispone l'inversione graduale delle percentuali di impiego di rifiuti utilizzati come combustibile, procedendo alla loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale, chiedendo che le tempistiche per l'attuazione (che potranno superare i trentasei mesi indicati nella prescrizione) siano funzione del contesto di riferimento normativo e commerciale e dettagliate all'interno del cronoprogramma da allegare al progetto che il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all'A.R.P.A.B. entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento;

- per quanto sopra rappresentato dalla Società proponente riguardo alle prescrizioni imposte dal C.T.R.A. nella seduta del 3 agosto 2017, nella relazione del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale (Allegato 3) sulle osservazioni presentate è stato giudicato indispensabile porre un termine temporale per l'attuazione ed è stato valutato come congruo il termine indicato di trentasei mesi dalla notifica del presente provvedimento, non avendo la Ditta dato sufficienti elementi che portino ad una diversa valutazione;
- per quanto sopra rappresentato, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ritiene che il Giudizio di compatibilità ambientale e l'aggiornamento dell'A.I.A. di cui alla D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011 siano da rilasciare in coerenza con il parere del C.T.R.A. espresso nelle sedute del 2 marzo 2017 e del 3 agosto 2017;

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in questione, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.) e dell'art. 10 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), la Regione si esprime con un unico atto deliberativo a conclusione dalla fase di Valutazione, sia in ordine alla Compatibilità Ambientale, sia in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale per l'Ambiente nelle sedute del 2 marzo 2017 e del 3 agosto 2017, i cui estratti dei verbali si allegano in copia alla presente Deliberazione e che della stessa sono parte integrante (**Allegato 1 e Allegato 2**);

ATTESO che, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.), con le note protocollo n. 0061976/23AB del 10 aprile 2017 e n. 0135795/23AB del 31 agosto 2017, le prescrizioni imposte dal C.T.R.A. sono state trasmesse alla Società proponente per consentire alla stessa di formulare eventuali osservazioni in merito; la Società proponente, con le note acquisite ai protocolli dipartimentali n. 0094613/23AB del 6 giugno 2017 e n. 0139169/23AB del 7 settembre 2017 ha riscontrato le prescrizioni imposte dal C.T.R.A., rappresentando le proprie osservazioni;

RITENUTE condivisibili le conclusioni dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Compatibilità Ambientale nella predisposizione del presente Atto, nei termini sopra riportati;

VISTA la relazione del Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale, resa ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.), allegata alla presente deliberazione e che della stessa è parte integrante (**Allegato 3**);

ATTESO che lo Studio di Impatto Ambientale consente di individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sulle diverse componenti ambientali analizzate, in relazione alle specificità che caratterizzano il sito in esame;

RITENUTO che il progetto in questione soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 6 della più volte richiamata L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.);

CONSIDERATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e che pertanto le particelle 689, 351, 602, 349, 603, 352 e parte della 755 del foglio 2 del Comune di Barile attualmente Zona Agricola a seguito dell'approvazione dell'A.I.A. ricadranno in Zona Industriale;

ATTESO che il progetto in questione, per quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di V.I.A. ed A.I.A., risulta conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed in principali effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi compatibili con le esigenze socio-economiche e di salvaguardia per l'ambiente;

CONSIDERATO che il D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), alla Parte II, stabilisce che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati in 5 anni dalla pubblicazione del

provvedimento di V.I.A. o, tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo;

RITENUTO, per il progetto in questione, di uniformare il termine di validità del provvedimento di V.I.A. a quello di A.I.A.;

CONSIDERATO che l'art. 29-sexies, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) stabilisce che l'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale osservando quanto specificato nell'art. 29-bis dello stesso Decreto;

ATTESO che l'art. 29-octies, commi 1, 3 e 9, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) stabilisce che l'Autorità Competente è tenuta a riesaminare periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all'attività principale di un'installazione;
- b) quando sono trascorsi 12 anni (dal momento che la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001) dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

CONSIDERATO che il D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) all'art. 4, comma 4, lettera c), stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle installazioni di cui all'Allegato VIII alla Parte II dello stesso Decreto e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente;

RILEVATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), ha valore di aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, come integrata con le autorizzazioni di modifica non sostanziale rese con le note n. 0177923/75AB del 21/10/2011, n. 0067091/75AB del 13/04/2012, n. 0104719/75AB del 13/06/2012, n. 0196662/75AB del 7/11/2012, n. 0209438/75AB del 20/12/2013, n. 211392/19AB del 12/12/2014, n. 0223376/19AB del 29/10/2015;

RILEVATO che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il provvedimento di cui il presente Atto costituisce parte integrante sostituisce, ai sensi dell'art. 29-quater del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) le seguenti autorizzazioni:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011;
- le autorizzazioni di modifica non sostanziale rese con le note n. 0177923/75AB del 21/10/2011, n. 0067091/75AB del 13/04/2012, n. 0104719/75AB del 13/06/2012, n. 0196662/75AB del 7/11/2012, n. 0209438/75AB del 20/12/2013, n. 211392/19AB del 12/12/2014, n. 0223376/19AB del 29/10/2015;

su proposta dell'Assessore al ramo;

ad unanimità di voti,

DELIBERA

➤ di **RILASCIARE**, ai sensi dell'art. 25 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e dell'art. 6 della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.) il **Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale** e, ai sensi degli artt. 10 e 29-quater del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) e dell'art. 18 della L.R. n. 47/1998 (e ss.mm.ii.), il **riesame e l'aggiornamento per modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata alla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, come integrata con le autorizzazioni di modifica non sostanziale rese con le note n. 0177923/75AB del 21/10/2011, n. 0067091/75AB del 13/04/2012, n. 0104719/75AB del

13/06/2012, n. 0196662/75AB del 7/11/2012, n. 0209438/75AB del 20/12/2013, n. 211392/19AB del 12/12/2014, n. 0223376/19AB del 29/10/2015, relativamente al "Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella cemeniteria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)";

➤ di **SUBORDINARE** il presente provvedimento al rispetto delle seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni V.I.A.

1. **Osservare**, nella fase di cantiere ed in quella di esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative di cui al presente progetto, tutte le "Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione" previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali circostanti l'area dello stabilimento.
2. **Prevedere** una idonea delimitazione fisica dell'area dello stabilimento, che dovrà includere anche l'area dell'impianto di betonaggio ubicato a sud dello stabilimento (foglio 2 particelle n.487, 697, 698), con particolare riguardo al confine tra l'area dello stabilimento e quella della cava adiacente;
3. **Utilizzare** le terre e rocce da scavo secondo le indicazioni riportate nella documentazione allegata all'istanza di V.I.A. e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 185 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). Eventuali utilizzi del materiale di scavo come "sottoprodotto" al di fuori delle aree di cantiere dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni normative vigenti, pertanto il Proponente dovrà predisporre uno specifico "Piano di Utilizzo" ai sensi del D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017.
4. **Disattivare** i mezzi d'opera impegnati nella fase di cantiere ed in quella di esercizio ogni qual volta non sono in esercizio al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico;
5. **Prevedere** che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi d'opera impiegati all'interno dello stabilimento avvengano in una idonea postazione adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo;
6. **Garantire** l'efficienza ed il controllo dei mezzi adibiti al trasporto delle materie prime, dei combustibili, dei rifiuti e del prodotto finito e mantenere una bassa velocità di percorrenza lungo le superfici non pavimentate, al fine di ridurre le emissioni polverulente;
7. **Prevedere** il monitoraggio della qualità dell'aria e installare presidi per la valutazione delle deposizioni (tecniche passive di monitoraggio della qualità dell'aria), secondo le seguenti indicazioni:
 - 7.1. effettuare campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con mezzo mobile nell'area dello stabilimento, secondo le seguenti cadenze e modalità:
 - prima campagna: prima dell'avvio dei lavori di adeguamento dello stabilimento;
 - seconda campagna: entro trenta giorni dalla messa a regime dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto;
 - campagne successive: dovranno essere effettuate ogni sei mesi, a partire dalla data di effettuazione della seconda campagna, per due anni;tutte le campagne dovranno avere la durata minima di due settimane; i parametri da determinare dovranno essere gli stessi di cui ai punti 7.2 a), 7.2 b) e 7.2 c); per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. n. 155/2010 (e s.m.i.);
gli esiti di tali campagne dovranno essere trasmessi alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Barile; a conclusione della campagna biennale di monitoraggio della qualità dell'aria, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti analitici, l'eventuale necessità di proseguo;
 - 7.2. **Installare**, entro sei mesi dall'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto, una centralina della qualità dell'aria con oneri a carico del gestore nel rispetto dei seguenti punti:
 - a) la centralina dovrà essere dotata di un sistema di analizzatori/campionatori secondo le disponibilità tecnologiche dei parametri PM10, PM2,5, CO, SO₂, NO_x, O₃, benzene, NMHC, Hg, Temperatura, Pressione, Umidità relativa, Precipitazione, Radiazione solare netta e globale, Velocità e Direzione del

vento (anemometro sonico). Per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 155/2010 (e s.m.i.);

b) sulla frazione PM10 del particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn; le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 (e s.m.i.);

c) sul particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi IPA, PCDD/PCDF e PCB; per quanto riguarda il benzo(a)pirene le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 e s.m.i.; per gli altri microinquinanti organici riportati le analisi di concentrazione dovranno essere effettuate con campagne stagionali della durata minima di 30 giorni su campioni di polveri totali. La data di inizio ed il numero di campagne verrà definita dall'A.R.P.A.B.;

d) la collocazione della centralina sul territorio sarà proposta dal gestore sulla base delle risultanze dello studio modellistico di dispersione elaborato; l'ubicazione indicata dovrà essere convalidata dall'A.R.P.A.B.;

e) il gestore sosterrà i costi di acquisizione, manutenzione e gestione della stessa; l'A.R.P.A.B. fornirà le specifiche tecniche e tecnologiche inerenti alla strumentazione da installare presso la centralina, indicherà il dettaglio del protocollo di trasmissione ed acquisizione dei dati (compreso il sistema software) a cui il gestore ha l'obbligo di adeguarsi, fornirà al gestore la procedura di validazione dei dati di qualità dell'aria da adottare;

7.3. Installare, entro sei mesi dall'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto, quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche. In ognuna delle postazioni andranno determinati sia microinquinanti organici che inorganici, per cui si rende necessario differenziare i deposimetri. Si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.L.vo n. 155/2010. Il gestore deve individuare le specifiche tecniche e la dislocazione dei deposimetri in accordo con l'A.R.P.A.B. anche in relazione agli esiti dello studio di cui al precedente punto 7.2 d). La gestione del loro funzionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni raccolti sono affidate all'A.R.P.A.B. e, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 sono a carico del gestore gli oneri finanziari sostenuti dall'A.R.P.A.B. per le analisi chimiche delle deposizioni. Dovranno essere effettuate tre analisi all'anno per due anni di microinquinanti organici e metalli. I parametri da determinare sulle deposizioni sono i seguenti: PCCD/PCDF, PCB, IPA, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn); gli esiti di tali controlli devono essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e al Comune di Barile;

a conclusione della campagna biennale di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche raccolte presso i quattro deposimetri, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi e dei risultati dello studio modellistico di diffusione di cui al precedente punto 7.2 d), la necessità di proseguire e le modalità degli stessi monitoraggi, i cui oneri finanziari saranno comunque a carico del gestore; l'A.R.P.A.B. provvederà a trasmettere al gestore i suddetti esiti;

- 8. Realizzare** campagne di monitoraggio di tipo biologico con riferimento agli habitat naturali e seminaturali che potrebbero essere interessati dalle emissioni dello stabilimento; le modalità e la frequenza di tale monitoraggio dovranno essere previamente concordate con l'A.R.P.A.B. e dovranno comprendere uno studio floro-faunistico che tenga in considerazione la situazione ambientale attuale relativa al sito Natura2000 Monte Vulture (IT9210210) e alle aree con colture di pregio (castagno, olivo e vite), con l'obiettivo di individuare e monitorare gli indicatori più significativi ed evidenziare le variazioni che nel tempo dovessero occorrere in tali ambienti;
- 9. Osservare**, al fine di contenere potenziali inquinamenti del suolo e del sottosuolo le seguenti prescrizioni:
- a) mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile di tutte le aree dello stabilimento, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
 - b) mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne al fabbricato e di quelle esterne;
 - c) continuare a:
 - verificare e sottoporre a controllo periodico le strutture e le aree adibite allo stoccaggio ed al contenimento delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti (pavimentazioni, vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.), registrando su supporto cartaceo e/o informatico l'esito dei suddetti controlli;

- mantenere pulite e sgombre da materiali le aree non attrezzate per lo stoccaggio;
 - evitare che avvenga alcuna contaminazione del suolo durante le fasi di movimentazione e stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti.
10. **Garantire** che all'atto di cessazione definitiva delle attività, il sito su cui insiste lo stabilimento sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
11. **Adottare**, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, il criterio di prossimità dell'approvvigionamento dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero (R5 e R1), al fine di ridurre le emissioni dovute al traffico veicolare; il quantitativo di rifiuti dovrà essere specificato nella relazione annuale di cui al punto n. **6.9.115** del Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011;
12. **Osservare** tutte le prescrizioni riportate nel parere di compatibilità dell'intervento con il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia e nello specifico:
- 12.1. Non siano stoccati, neanche temporaneamente, nelle aree così come individuate dallo studio di compatibilità idrologica e idraulica, materiali e beni mobili;
- 12.2. Il materiale proveniente dagli scavi di fondazione non sia accumulato nelle aree a pericolosità idraulica riportate nello studio di compatibilità idrologica e idraulica e siano individuati, prima dell'avvio dei lavori, modalità di utilizzo o siti di stoccaggio, ancorché provvisorio, conformi alla normativa in materia;
- 12.3. Vengano programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dopo eventi pluviometrici, del tratto del corso d'acqua attualmente tombato;
13. **Il gestore dovrà investire gradualmente le percentuali di impiego di rifiuti utilizzati come combustibile procedendo alla loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale entro trentasei mesi dalla notifica del presente provvedimento.** A tale scopo entro dodici mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all'A.R.P.A.B. un progetto finalizzato alla graduale inversione dei trend di utilizzo dei combustibili come sopra specificato; i contenuti di detto progetto, la portata delle informazioni, il livello di dettaglio, le metodologie da adottare e il cronoprogramma dovranno essere condivisi preventivamente con l'Autorità Competente e l'A.R.P.A.B..

B) Prescrizioni A.I.A.

14. **Osservare** tutte le prescrizioni riportate nel Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011 (**Allegato 4**);

➤ di **DARE ATTO** che il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato con il presente Atto, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006, art. 29-quater, comma 11, ha valore di riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, come integrata con le autorizzazioni di modifica non sostanziale rese ai sensi dell'art. 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) con le note n. 0177923/75AB del 21/10/2011, n. 0067091/75AB del 13/04/2012, n. 0104719/75AB del 13/06/2012, n. 0196662/75AB del 7/11/2012, n. 0209438/75AB del 20/12/2013, n. 211392/19AB del 12/12/2014, n. 0223376/19AB del 29/10/2015;

➤ di **DARE ATTO** che, il gestore è autorizzato ad effettuare le seguenti operazioni di recupero di rifiuti:

- operazioni di messa in riserva (**R13**) e recupero di rifiuto non pericoloso attraverso l'utilizzo come materia prima per la miscela cruda e come costituente secondario per i cementi (**R5**) delle ceneri della combustione di carbone e lignite (codici CER 10.01.01 - 10.01.02 - 10.01.03 - 10.01.17);
- operazioni di messa in riserva (**R13**) e recupero energetico (**R1**) di CSS individuato con il codice CER 191210 in combustione con combustibili tradizionali;

➤ di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 6 comma 14 ed art. 208 comma 6 del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), l'approvazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce variante allo strumento

urbanistico dell'area di pertinenza dell'installazione (foglio 2 alle particelle 755, 689, 351, 602, 349, 603, 352, 487, 697 e 698);

➤ di **STABILIRE** che il provvedimento di Compatibilità Ambientale ha una validità pari a quella dell'A.I.A., a far data dalla notifica della presente deliberazione conclusiva dei procedimenti di V.I.A. e A.I.A., e che **tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi dovranno essere ultimati entro il termine di cinque anni dalla notifica del presente provvedimento**. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo proroga concessa dall'Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e documentata del proponente;

➤ di **DISPORRE** che le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 1491/2009, come modificata dalla D.G.R. n. 471/2011, siano prestate a favore della Regione Basilicata;

➤ di **DISPORRE** che dovranno essere verificate e rispettate le esigenze di tutela del Bacino Idrominerario del Vulture, anche in riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 9/1984 (e ss.mm.ii.) e dall'art. 4 della DGR n. 2665 del 17 dicembre 2001, con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione della predetta L.R. n. 9/1984;

➤ di **DISPORRE** che il gestore corrisponda, ai sensi degli artt. 3 e 5, comma 3, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 58 del 6 marzo 2017 all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) le somme dovute per i successivi controlli come previsto dall'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);

➤ di **RICHIAMARE** che, ai sensi dell'art. 29-octies del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), l'Autorità Competente è tenuta a riesaminare periodicamente l'Autorizzazione Integrata Ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni e che il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:

- a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle B.A.T. riferite all'attività principale di un'installazione;
- b. quando sono trascorsi 12 anni (dal momento che la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. è in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001) dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

➤ di **DARE ATTO** che, ai sensi degli artt. 29-sexies, comma 6, e 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) accerta periodicamente, secondo quanto previsto e programmato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'A.I.A. e delle prescrizioni riportate nella presente deliberazione;
- b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ed in particolare che abbia informato l'Ufficio Compatibilità Ambientale regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni della propria installazione;

➤ di **DISPORRE** che l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.) trasmetta, secondo le modalità indicate nell'art. 29-decies, commi 5 e 6, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.), all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale e al gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati, indicando situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c) dello stesso articolo, e proponendo le misure da adottare;

➤ di **EVIDENZIARE** che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);

➤ di **DISPORRE** in capo al gestore l'obbligo di comunicare all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), all'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Barile:

- le date di inizio e di ultimazione dei lavori nei tempi dovuti;
- qualsiasi modifica prevista per l'installazione, corredata della necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'approvazione preventiva e per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);

➤ di **RICHIAMARE** che, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Atto, i soggetti competenti procederanno a norma degli artt. 28, 29, 29-decies e 29-quattordices del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);


➤ di **AFFIDARE** all'Ufficio regionale Compatibilità Ambientale di:

1. notificare copia della presente Deliberazione alla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., nella qualità di proponente del progetto in oggetto;
2. trasmettere copia della presente Deliberazione all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (A.R.P.A.B.), per le competenze derivanti dall'applicazione dell'art. 28, comma 2, e dell'art. 29-decies, comma 3, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.);
3. trasmettere copia della presente Deliberazione alla Provincia di Potenza - Ufficio Ambiente, per gli adempimenti di competenza;
4. trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Barile, per gli adempimenti di competenza;
5. trasmettere copia della presente Deliberazione all'A.S.P. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, per dovuta conoscenza;

➤ di **EVIDENZIARE** che dalla data di pubblicazione sul B.U.R.B. decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati. Il provvedimento integrale e la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni conseguenti sono depositati presso l'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia;

➤ di **RICHIAMARE** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.L.vo n. 152/2006 (e ss.mm.ii.) sarà pubblicato integralmente sul sito del web regionale con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive.

L'ISTRUTTORE




(Dott.ssa Vita Pace)

IL RESPONSABILE P.O.


(Ing. Gerardo Troiano)


(Dott.ssa Lucia Possidente)

IL DIRIGENTE


(Dott.ssa Emilia Piemontese)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



"ALLEGATO 1"

COMITATO TECNICO REGIONALE per l'AMBIENTE
(Art. 16 comma 5 della L.R. n. 47/98)

Estratto dal VERBALE DELLA SEDUTA DEL **2 marzo 2017**

(gliOMISSIS..... sono riferiti a parti del verbale inerenti ad altri progetti valutati nella stessa seduta del C.T.R. 1.)

Il Comitato, regolarmente convocato con lettera n. 0031503/23A2 del 22 febbraio 2017, si è riunito il giorno 2 marzo 2017 per esaminare i progetti sotto riportati e posti all'ordine del giorno con la convocazione:

.....OMISSIS.....

6. D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); Istanza V.I.A. ed A.I.A.: **Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella Cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)**. Proponente: CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.

.....OMISSIS.....

Presiede: Dirigente Generale Dipartimento Ambiente e Energia

Avv. Maria Carmela Santoro

Presenti: Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale

Dott.ssa Emilia Piemontese

Dirigente Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura

Dott. Francesco Ricciardi

Dirigente Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Avv. Maria Carmela Santoro

Rappresentante dell'A.R.P.A.B.

Arch. Adriana Bianchini

.....OMISSIS.....

Segretario: Ing. Nicola Grippa


Funzionario dell'Ufficio Compatibilità Ambientale

.....OMISSIS.....

6. D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.); Istanza V.I.A. ed A.I.A.: **Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella Cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)**. Proponente: CEMENTERIA COSTANTINOPOLI S.r.l.

Il Dirigente dell'Ufficio Compatibilità Ambientale fa intervenire la Dott.ssa Vita Pace, collaboratrice esterna dell'Ufficio, per illustrare al Comitato l'iter amministrativo del progetto in discussione e gli aspetti fondamentali sia in ordine alle caratteristiche intrinseche dello stesso che al contesto ambientale in cui l'opera si inserisce.

• Con nota, acquisita al protocollo dipartimentale in data 05 luglio 2013 e registrata in pari data al n. 116129/75AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) e della L.R. n. 47/1998, e di modifica dell'A.I.A. rilasciata con la suddetta D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), in merito al progetto per la realizzazione di un capannone per lo stoccaggio di materie prime e/o semilavorate, per l'intervento di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi e per l'ottimizzazione



dell'impiego di CSS e CSS-combustibile, in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke), anche in testata al forno rotante, relativa all'installazione denominata "CEMENTERIA COSTANTINOPOLI" sita in contrada Costantinopoli S.S. 93 km 76 del Comune di Barile (PZ). L'istanza di V.I.A. è corredata della seguente documentazione tecnica:

- S.1 Studio d'Impatto Ambientale ed allegati grafici (A3)
- S.2 Sintesi non tecnica
- S.3 Dichiarazione di veridicità
- P.1 Relazione tecnico-descrittiva nuovo capannone di stoccaggio
- P.2 Pianta - prospetti e sezioni nuovo capannone di stoccaggio

La documentazione tecnica per la procedura di rilascio dell'A.I.A. ed in comune con quella di V.I.A. è la seguente:

- A.1 Relazione Tecnica
 - A.2 Planimetria generale con indicazione del nuovo deposito di stoccaggio materie prime e/o semilavorate
 - A.3 Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera
 - A.4 Planimetria generale con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti
 - A.5 Planimetria dell'impianto con indicazione aree di stoccaggio materie prime, prodotti intermedi e finali
 - A.6 Planimetria generale con indicazione dei bacini delle acque meteoriche
 - A.7 Schede AIA modificate rispetto all'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 159 del 15/02/2011;
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 26/07/2013 e registrata al n. 128532/75AB sono state trasmesse le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza e la seguente documentazione integrativa:
 - A.0 Planimetria con indicazione della fascia di 75 m dal ramo del reticolo idrografico
 - A.2 Planimetria generale con indicazione del nuovo deposito di stoccaggio materie prime e/o semilavorate
 - S.4 Addendum allo Studio di Impatto Ambientale;
 - Con la suddetta nota la Società proponente ha trasmesso copia dell'avviso di pubblicazione sul giornale a diffusione regionale "La Nuova del Sud" del 20 luglio 2013;
 - Con nota n. 139854/75AB del 02 agosto 2013 l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio a far data dal 26 luglio 2013, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990 (come stabilito dalla Legge n. 116/2014);
 - Con nota n. 0217184/19AB del 19 dicembre 2014, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto documentazione tecnica integrativa e ha comunicato che il procedimento istruttorio contemplerà anche il riesame dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159/2011;
 - Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 18 maggio 2015 e registrata in pari data al n. 0110788/19AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione di riesame
 - Relazione di verifica della sussistenza dell'obbligo della Relazione di Riferimento
 - Planimetria catastale
 - Planimetria generale dell'installazione
 - Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera
 - Planimetria generale con indicazione dei bacini delle acque meteoriche e relativi punti di scarico
 - Planimetria generale con indicazione delle sorgenti sonore
 - Planimetria generale con indicazione del nuovo deposito di stoccaggio materie prime e/o ausiliarie e dei prodotti intermedi
 - Planimetria generale con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti
 - Piano di monitoraggio
 - Scheda AIA E e schede tecniche filtri costruttori
 - Certificato ISO 14001
 - Cronoprogramma di realizzazione interventi
 - Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 10/07/2015 e registrata in pari data al n. 0144174/19AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso integrazione volontaria relativa all'ottimizzazione dell'impiego di CSS e CSS-combustibile al progetto presentato in data 05 luglio 2013; tale integrazione è costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione Tecnica AIA
 - Studio d'Impatto Ambientale ed allegati grafici (A3)
 - Sintesi non tecnica



- Dichiarazione di veridicità
 - Schede AIA modificate
 - Planimetria catastale
 - Planimetria generale dell'installazione
 - Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera
 - Planimetria generale con indicazione dei bacini delle acque meteoriche e relativi punti di scarico
 - Planimetria generale con indicazione delle sorgenti sonore
 - Planimetria generale con indicazione del nuovo deposito di stoccaggio materie prime e/o ausiliarie e dei prodotti intermedi
 - Planimetria generale con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti
 - Cronoprogramma di realizzazione interventi
- Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 13 luglio 2015 e registrata in pari data al n. 145209/19AB, la Società Cementeria Costantinopoli S.r.l. ha trasmesso copia dell'avviso di pubblicazione sul giornale a diffusione regionale "La Nuova del Sud" del 12 luglio 2015 e le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza;
 - La pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento di V.I.A., congiuntamente alla documentazione tecnica, avvenuta sul sito web regionale il 23 luglio 2015 ha costituito avvio del procedimento istruttorio, ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990 (come stabilito dalla Legge n. 116/2014);
 - Con nota n. 0007410/19AB del 15 gennaio 2016, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ha chiesto documentazione tecnica integrativa;
 - Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 24 febbraio 2016 e registrata in pari data al n. 32076/19AB, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione tecnica AIA e di riesame con allegati
 - Schede AIA modificate
 - Planimetria generale con indicazione delle sorgenti sonore
 - Planimetria generale con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti
 - Planimetria dell'area oggetto di variante urbanistica
 - Piano di monitoraggio
 - Studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera
 - Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 25 febbraio 2016 e registrata in pari data al n. 32983/19AB, la Società proponente ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza.
 - Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 30/09/2016 e registrata in pari data al n. 0150761/23AB, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa (richiesta dalla Provincia di Potenza), costituita dai seguenti elaborati:
 - Nota con integrazioni alla Provincia di Potenza (01/07/2016)
 - Allegato 1_Procedura di gestione del CDR (01/07/2016)
 - Allegato 2_Procedura di gestione del CSS (01/07/2016)
 - Allegato 3_Scheda di sicurezza ossido di ferro (01/07/2016)
 - Planimetria generale con indicazione dei bacini delle acque meteoriche e relativi punti di scarico (01/07/2016)
 - Piano di monitoraggio (01/07/2016)
 - Nota con integrazioni alla Provincia di Potenza (12/07/2016)
 - Planimetria generale con indicazione dei bacini delle acque meteoriche e relativi punti di scarico (12/07/2016)
 - Con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 25 febbraio 2016 e registrata in pari data al n. 32983/19AB, la Società proponente ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile.
 - Con nota del 16 dicembre 2016, acquisita in pari data al protocollo dipartimentale e registrata n. 0195480/23AB, la Società proponente ha trasmesso documentazione tecnica riguardante il nuovo assetto impiantistico con l'impianto di alimentazione del CSS in testa al forno principale spostato, costituita dai seguenti elaborati:
 - Planimetria generale dell'installazione
 - Planimetria generale con indicazione dei punti di emissione in atmosfera
 - Planimetria generale con indicazione dei bacini delle acque meteoriche e relativi punti di scarico



- Planimetria generale con indicazione delle sorgenti sonore
 - Planimetria generale con indicazione del nuovo deposito di stoccaggio materie prime e/o ausiliarie e dei prodotti intermedi
 - Planimetria generale con indicazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti.
- Con nota del 12 gennaio 2017, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data e registrata al n. 0004107/23AB, la Società proponente ha trasmesso le attestazioni dell'avvenuto deposito della documentazione tecnica presso il Comune di Barile e la Provincia di Potenza.
 - Il Comune di Barile e la Provincia di Potenza, non hanno espresso il proprio parere **entro 60 giorni** dal deposito del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale per cui gli stessi si intendono acquisiti positivamente, ai sensi del comma 2, art. 8 della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.).
 - Gli Enti, le Associazioni ed i Comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le Associazioni di Protezione ambientale hanno fatto pervenire osservazioni ed istanze, come descritto di seguito, entro il termine di **60 giorni** dall'avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II;

Ubicazione dell'intervento

Lo stabilimento è ubicato in contrada Costantinopoli - S.S. 93 km 76 del Comune di Barile (PZ); in catasto è riportato nel foglio 2 alle particelle 755, 689, 351, 602, 349, 603, 352, 487, 697 e 698.

Lo stabilimento occupa attualmente una superficie totale di 51.080 m² ma a seguito della modifica proposta sarà di 59639 m².

L'area è ubicata a nord del centro urbano di Barile, in località Solagna di Costantinopoli, tra il vallone Costantinopoli a sud ed il fosso Gelosia a nord.

Lo stabilimento è raggiungibile dallo svincolo della S.S. 658 "Potenza-Melfi" percorrendo la S.S. 93 da cui c'è l'accesso allo stabilimento.

Vincoli gravanti sull'area interessata

Secondo il P.R.G. del Comune di Barile ricadono in Zona Agricola le particelle 689, 351, 602, 349, 603, 352 e parte della 755 del foglio 2, tuttavia l'A.L.A. costituisce variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), pertanto l'intero stabilimento a seguito dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in questione ricadrà in Zona Industriale.

Non rientra in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo il R.D. 3267/1923, e gli impianti oggetto di modifica non ricadono all'interno delle fasce di pertinenza fluviale regolamentate dal P.A.I. dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Inoltre, l'area interessata non ricade in:

- aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 (e s.m.i.).
- aree a rischio idrogeologico perimetrate dall'Autorità di Bacino della Puglia, territorialmente competente.
- in aree protette, ai sensi della L. 394/1991 e in Siti Natura 2000, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), anche se lo stabilimento è nelle immediate vicinanze rispetto ai perimetri della Z.P.S. e della S.I.C. denominata "Monte Vulture" - codice IT9210210;

Proposta progettuale e ripristino ambientale

Le modifiche in oggetto rientrano tra le opere soggette a *Valutazione di Impatto Ambientale*, ai sensi della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.) e del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II.

L'istanza installazione denominata "Cementeria Costantinopoli" ricade nella fattispecie di cui all'Allegato VIII della Parte II del D.L.vo n. 152/2006, attività che devono dotarsi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il procedimento in questione riguarda le seguenti modifiche:

1) Realizzazione di un capannone per lo stoccaggio del clinker o di materie prime

Le opere edili da realizzare si riferiscono alla costruzione di una struttura metallica prefabbricata destinata allo stoccaggio di materie prime o del clinker prodotto nel ciclo produttivo della cementeria, in attesa di essere impiegato per la produzione di cemento; il medesimo capannone potrà essere impiegato anche per lo stoccaggio di materie prime utilizzate nello stesso ciclo produttivo.

La realizzazione del nuovo capannone avrà il duplice effetto di proteggere il clinker dall'azione degli agenti atmosferici e di impedire la dispersione in aria di polveri associate allo stesso materiale.

Tale modifica comporterà lo spostamento dell'impianto di frantumazione della pozzolana che verrà posto al



lato est del nuovo capannone.

Il nuovo capannone consisterà in un edificio monovolume a pianta rettangolare, di dimensioni massime pari a 105 x 27 metri, con copertura a doppia falda di pendenza pari al 15,60 %, avente altezza netta sottotrave di 7,00 metri ed in sommità di 8,00 metri; le pareti di scavo all'interno del capannone avranno scarpate a 45° in grado di garantire lo scorrimento verso il basso del clinker e la stabilità dell'opera.

2) Riclassificazione e rilocalizzazione dei punti di emissione

Le modifiche impiantistiche, riguardanti la riclassificazione e la riorganizzazione dei flussi, interessano alcuni impianti di aspirazione e gli associati punti di emissione in atmosfera attraverso la sostituzione, lo spostamento e la realizzazione di nuovi sistemi di aspirazione e l'inserimento di nuovi impianti di filtrazione a servizio dei nuovi condotti di emissione.

Di seguito sono riportate le modifiche che si intendono apportare ai diversi impianti dello stabilimento in esame ed in particolare ai condotti di emissione già esistenti.

Impianto essiccazione pozzolana (condotto E1)

In progetto è prevista la sostituzione del filtro del sistema di aspirazione a servizio dell'impianto di essiccazione della pozzolana poiché quello in esercizio ha ormai concluso il proprio ciclo operativo. Nello specifico, è stata ritenuta necessaria l'attuazione di una maggiore aspirazione al fine di captare con più efficacia le polveri generate nelle diverse zone dell'essiccatore, in particolare in ingresso ed in uscita dell'impianto e nelle aree di carico e scarico. È prevista l'installazione di un filtro a maniche in grado di trattare una maggiore portata di aria. Il condotto di emissione siglato E1 subirà un incremento della portata dagli attuali 15.000 Nm³/h a 50.000 Nm³/h.

Impianto depolvero tramoggia pozzolana (condotto E5)

Questo impianto dovrà essere modificato in seguito all'intervento precedente (condotto E1) dal momento che l'incremento di aspirazione sull'impianto di essiccazione della pozzolana determinerà una riduzione di aspirazione su questo condotto, che passerà dagli attuali 15.000 Nm³/h a 5.000 Nm³/h. Il nuovo filtro sarà posizionato direttamente sul tetto della tramoggia.

Impianto depolvero silo ceneri volanti e cemento finito MC3 (condotto E7)

Il progetto prevede di scollegare l'impianto di carico delle autocisterne per poter collegare l'elevatore cemento finito del molino Hishmann. Allo stesso impianto di filtrazione verrà collegato anche il silo n. 66 delle ceneri volanti a servizio del molino cemento Ferna. Questo allo scopo di ottenere una migliore aspirazione dal momento che gli impianti collegati ad esso sono posti nelle immediate vicinanze. Sia la portata che il sistema di abbattimento non subiranno alcuna modifica rispetto allo stato autorizzato.

Impianto depolvero bilancia dosaggio forno di cottura (condotto E12)

Il progetto prevede la riduzione dell'aspirazione poiché l'impianto in questione risulta sovradimensionato rispetto alle esigenze del processo produttivo; in particolare, la portata passerà dagli attuali 40.000 Nm³/h a 10.000 Nm³/h con l'effetto che il sistema di filtrazione potrà operare con maggiore efficienza.

Impianto depolvero silo polverino di carbone (condotto E16)

Anche in questo caso si prevede di ridurre l'aspirazione perché l'impianto risulta sovradimensionato rispetto alle necessità produttive. La portata passerà dagli attuali 15.000 Nm³/h a 5.000 Nm³/h.

Impianto depolvero servizi mulino Hischman (condotto E18)


Il progetto prevede di collegare sull'aspirazione del condotto di emissione in oggetto gli impianti di servizio del mulino Hischman. La modifica è dettata dal fatto che il silo delle ceneri volanti precedentemente servito da tale condotto avrà un filtro dedicato.

Tale modifica garantirà che sia l'aspirazione che l'impianto di filtrazione lavoreranno in condizioni di pressione minima e di maggiore efficienza. La portata e il sistema di abbattimento non subiranno alcuna variazione rispetto allo stato attuale.

Impianto depolvero stoccaggio clinker (condotto E32)

Il progetto prevede di sistemare il condotto di emissione in una diversa posizione, in prossimità dell'area di accesso al locale di stoccaggio del clinker.

In questo modo si eviteranno sovraccarichi sugli impianti di aspirazione poiché le condotte di depolvero saranno limitate alle sole zone di ingresso e di uscita deposito. Il filtro non sarà modificato e la portata sarà di 5.000 Nm³/h invece che 25.000 Nm³/h.

Impianto depolvero servizi mulino Polysius (condotto E38)

È prevista l'installazione di un filtro a maniche per l'abbattimento delle polveri relative ai servizi collegati al mulino Polysius. Al filtro di processo già presente spetterà solo il compito di tenere in depressione il mulino mentre a tutto il resto provvederà il nuovo filtro. Il silo n. 67 delle ceneri volanti, non ancora realizzato, sarà collegato a questo impianto di abbattimento. Il condotto di emissione siglato E38 associato all'impianto in esame avrà una portata di circa 5.500 Nm³/h invece che 20.000 Nm³/h.

Impianto carico autocisterne e sili n. 41a e 41b (condotto E40)

Il progetto prevede di installare un nuovo condotto con relativo punto di emissione a servizio sia dei sili siglati n. 41a e 41b che del carico autocisterne.

Si prevede di utilizzare un filtro specifico per sili che non necessiti di impianti di aspirazione con grande prevalenza ma che nello stesso tempo garantisca una adeguata efficienza di abbattimento. A tale filtro sarà collegato anche l'impianto di depolvero del sistema di carico delle autocisterne. In questo modo si eviteranno sovraccarichi sugli impianti di aspirazione poiché le condotte di depolvero avranno uno sviluppo lineare molto limitato. In definitiva, sarà installato un filtro a maniche il cui condotto di emissione, siglato E40, avrà una portata di circa 3.000 Nm³/h.

Impianto carico autocisterne e sili n. 63 e 64 (condotto E41)

Il progetto prevede di installare un nuovo condotto con relativo punto di emissione a servizio sia dei sili siglati n. 63 e 64 che del carico autocisterne.

Si prevede di utilizzare un filtro specifico per sili che non necessiti di impianti di aspirazione con grande prevalenza ma che nello stesso tempo garantisca una adeguata efficienza di abbattimento. A tale filtro sarà collegato anche l'impianto di depolvero del sistema di carico delle autocisterne. In questo modo si eviteranno sovraccarichi sugli impianti di aspirazione poiché le condotte di depolvero avranno uno sviluppo lineare molto limitato. In definitiva, sarà installato un filtro a maniche il cui condotto di emissione, siglato E41, avrà una portata di circa 3.000 Nm³/h.

Impianto depolvero sili n. 42a e 42b (condotto E42)

Il progetto prevede di installare un nuovo condotto con relativo punto di emissione a servizio dei sili siglati n. 42a e 42b.

Si prevede di utilizzare un filtro specifico per sili che non necessiti di impianti di aspirazione con grande prevalenza ma che nello stesso tempo garantisca una adeguata efficienza di abbattimento. In questo modo si avrà una idonea filtrazione evitando di utilizzare una maggiore forza motrice per l'aspirazione dell'aria da depolverare. In definitiva, sarà installato un filtro a maniche il cui condotto di emissione, siglato E42, avrà una portata di circa 3.000 Nm³/h.

Impianto depolvero sili n. 43a e 43b (condotto E43)

Il progetto prevede di installare un nuovo condotto con relativo punto di emissione a servizio dei sili siglati n. 43a e 43b.

Si prevede di utilizzare un filtro specifico per sili che non necessiti di impianti di aspirazione con grande prevalenza ma che nello stesso tempo garantisca una adeguata efficienza di abbattimento. In questo modo si avrà una idonea filtrazione evitando di utilizzare una maggiore forza motrice per l'aspirazione dell'aria da depolverare. In definitiva, sarà installato un filtro a maniche il cui condotto di emissione, siglato E43, avrà una portata di circa 3.000 Nm³/h.

Impianto carico silo n. 65 delle ceneri volanti (condotto E44)

Su questo silo sarà installato un filtro del tipo utilizzato sui sili degli impianti di preparazione dei calcestruzzi, non avrà un condotto di emissione associato ma una serie di feritoie di espulsione dell'aria filtrata; il filtro sarà del tipo autopulente e sarà attivo solo durante il carico del silo per circa 40 minuti al giorno con una portata associata pari a circa 1.500 Nm³/h.

Impianto depolvero servizi mulino Polysius (condotto E45)

È previsto un nuovo condotto con relativo punto di emissione allo scopo di depolverare i servizi esterni collegati al mulino Polysius e la grattatrice delle materie prime. La modifica consisterà nell'installazione di un filtro a maniche per depolverare l'elevatore e i nastri trasportatori che portano il materiale al mulino Polysius. Il condotto di emissione siglato E45 associato all'impianto in esame avrà una portata di circa 15.000 Nm³/h.

Impianto depolvero capannone stoccaggio materie prime e/o semilavorate e silo n. 86 (condotto E46)



E' previsto un nuovo condotto con relativo punto di emissione per poter depolverare il nuovo capannone di stoccaggio delle materie prime e/o semilavorate (clinker) da 40.000 t ed il silo di carico/scarico identificato con il n. 86. La modifica consiste nell'installazione di un impianto di depolvero collegato ad un sistema di abbattimento (filtro a maniche) per depolverare sia l'intero capannone, sia i nastri trasportatori che l'elevatore che spostano il materiale alle bilance di alimentazione del mulino cemento 4 ed al silo n. 86 che sarà utilizzato per il carico delle autocisterne durante la vendita diretta del semilavorato (clinker). Il nuovo condotto di emissione, siglato E46, avrà una portata di circa 50.000 Nm³/h.

3) Incremento di utilizzo di CSS e CSS-combustibile

La modifica proposta dalla Società riguarda l'impiego del CSS e del CSS-combustibile in parziale sostituzione del combustibile fossile (petcoke) anche in testa al forno principale oltre che, come attualmente autorizzato, al precalcinatore e l'incremento del quantitativo annuale autorizzato da 25.000 t/a fino a 50.000 t/a di CSS e 10.000 t/a di CSS-combustibile.

L'impianto modificato avrà caratteristiche molto simili a quelle dell'impianto già in esercizio per la combustione di CSS nel precalcinatore. Anche in questo caso, infatti, vi è un'apposita base (docking station) preposta alla ricezione del prodotto stoccato in un container. Da tale container, dotato di tappeto mobile (walking floor), il CSS viene inviato ad una bilancia rotativa.

Una volta dosato, il CSS viene trasferito nel bruciatore principale, già predisposto per ospitare questo tipo di combustibile grazie ad un condotto dedicato. Il trasferimento del CSS dosato al bruciatore principale avviene mediante trasporto pneumatico, capace di erogare fino a 3 t/h di combustibile secondario di alta qualità con pezzatura massima di 10 mm.

Il processo avviene a ciclo chiuso. Tutto il nuovo impianto è mantenuto in depressione da un filtro che invia polveri ed odori in uno dei ventilatori deputato al raffreddamento della griglia del forno.

Quadro Ambientale:

Al fine di analizzare tutti gli elementi che possono influire sull'ambiente e che derivano dalla realizzazione del progetto di che trattasi è stato redatto lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), in conformità della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) che ha considerato i seguenti elementi ed i relativi impatti che ne possono derivare: suolo, sottosuolo e risorse idriche, rumore, flora, fauna, paesaggio e atmosfera.

Per le diverse componenti sono stati evidenziati i potenziali impatti ed individuati i possibili interventi di mitigazione. In particolare è emerso quanto segue:

Ambiente idrico

L'ambiente idrico è oggetto di diverse problematiche legate sia alla fase di cantiere per la realizzazione del capannone sia alla fase di esercizio in cui, data la presenza del nuovo capannone di stoccaggio, si potranno verificare interazioni tra le acque meteoriche e le aree di pertinenza del capannone stesso.

Nelle fase di cantiere potrebbe verificarsi qualche interazione con il drenaggio delle acque superficiali.

Il sistema di raccolta delle acque di pioggia, attualmente già in funzione all'interno dell'opificio industriale, verrà esteso in modo da riuscire a captare le acque provenienti dalla copertura e dalle pertinenze del nuovo capannone. In particolare verranno predisposti dei punti di captazione ed una rete di convogliamento, che consentiranno di evitare dispersioni di eventuali sostanze inquinanti.

Riguardo, invece, alle lavorazioni necessarie per la rimodulazione dei punti di emissione, essendo opere che verranno realizzate in ambiti già attualmente serviti dalla rete di captazione delle acque "di piazzale", non è prevista alcuna estensione della rete.

In sostanza eventuali sversamenti accidentali di sostanze inquinanti legati alla presenza dei mezzi di cantiere durante le lavorazioni potranno essere intercettati dalla rete di "prima pioggia" prima di giungere nel reticolo di drenaggio naturale.

Con particolare riguardo ai lavori di realizzazione del capannone di stoccaggio clinker, non si evidenziano problematiche di alterazione di regime idrico sotterraneo. Tale opera, infatti, sarà dotata di fondazioni di tipo superficiale che andranno ad interessare esclusivamente i primi metri di terreno.

Inoltre, da risultanze idrogeologiche, nell'area in esame, la falda acquifera è stimata come profonda ed eventuali interazioni tra le fondazioni ed il regime delle acque sotterranee possono pertanto ritenersi inesistenti.



È prevista la riconfigurazione dell'attuale sistema di drenaggio in modo da tener conto della presenza del nuovo capannone.

Le aree impermeabili dotate di un sistema di raccolta delle acque di piazzale le quali vengono inviate all'interno della vasca di prima pioggia dotata di una sezione di dissabbiatura e una di disoleazione per poi essere scaricate, secondo i parametri di legge, all'interno del Vallone Baldassarre.

Una terza area di 4.173 m³, contigua al fronte di coltivazione della cava d'argilla, nel progetto non è pavimentata e non è dotata di rete di raccolta.

La copertura del capannone di stoccaggio clinker sarà dotata di un sistema di pluviali e grondaie che scaricheranno le acque all'interno della rete di raccolta afferente alla vasca di prima pioggia.

Gli impatti stimati in fase di costruzione e nella fase di esercizio sono bassi.

Suolo e sottosuolo

La componente "suolo e sottosuolo" potrà essere oggetto di alcune criticità legate soprattutto alla fase di costruzione del capannone.

Gli impatti sulla componente suolo sono essenzialmente legati alle operazioni di scavo per la realizzazione delle fondazioni, di tipo superficiale, del capannone da adibire allo stoccaggio di clinker.

Le lavorazioni di scavo verranno effettuate utilizzando macchinari di ultima generazione, seguendo rigide prescrizioni, in modo da poter utilizzare il materiale scavato durante la fase di rinterro degli stessi scavi, senza lasciare residui di materiale lapideo. Il materiale non riutilizzabile per le lavorazioni del cantiere verrà smaltito in discarica autorizzata.

L'impatto atteso in fase di costruzione è basso e non vi sono impatti attesi nella fase di esercizio.

Rumore

Il cantiere e le opere accessorie sono in grado di impattare temporaneamente l'ambiente acustico a causa delle macchine ed attrezzature coinvolte nelle diverse fasi costruttive.

L'area interessata dall'installazione del cantiere attualmente risulta priva di ricettori sensibili, le operazioni di cantiere si svolgeranno essenzialmente in ambienti già perturbati acusticamente per la presenza dei macchinari del ciclo produttivo, inoltre le lavorazioni verranno effettuate in periodo diurno ed interesseranno un orizzonte temporale di 8 mesi.

Si stima che le modifiche in esame non comporteranno variazioni per l'ambiente acustico.

Al fine di mitigare gli impatti derivanti dalla componente rumore in fase di costruzione verranno prescritte delle precise modalità di lavoro. In particolare:

- nessuna lavorazione verrà svolta durante le ore notturne;
- i mezzi di cantiere, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni, verranno dotati di dispositivi di schermatura al fine di limitare i disturbi sulla fauna e sulle popolazioni.

Tanto premesso l'impatto stimato in fase di costruzione è basso e non vi sono impatti attesi nella fase di esercizio.

Ecosistemi, flora e fauna

La componente "Ecosistemi, flora e fauna" non subirà alcuna interferenza in funzione delle opere di progetto in quanto gli interventi di progetto andranno ad innestarsi all'interno di un contesto assolutamente privo di qualsiasi peculiarità naturale, trattandosi dell'area interna allo stabilimento industriale.

Paesaggio

Le opere non hanno incidenza sugli aspetti paesaggistici, sia in fase di costruzione che di esercizio. Il capannone verrà realizzato all'interno dell'attuale perimetro d'impianto oltretutto in un'area particolarmente nascosta rispetto ai punti di maggiore frequentazione quale la limitrofa Strada Statale. La rimodulazione dei punti di emissione in atmosfera non genererà variazioni sul contesto paesaggistico attuale.

Atmosfera

Nella fase di cantiere la componente atmosfera potrà essere oggetto di interazioni negative legate alle emissioni di polveri e gas serra direttamente correlate con i mezzi d'opera utilizzati.

L'impatto più significativo esercitato in fase di costruzione sulla componente atmosfera è generato dal sollevamento di polveri, sia quello indotto direttamente dalle lavorazioni necessarie a compiere gli interventi



di progetto, sia quello prodotto indirettamente dal transito degli automezzi sulla viabilità interna ed esterna. La generazione di polveri può essere attribuita principalmente alle seguenti attività:

- ai trasporti interni da e verso l'esterno su strade pavimentate e piste non pavimentate;
- alle operazioni di movimento terra (scavi, deposito terre da scavo riutilizzabili, carico e scarico inerti...).

Il relativo impatto stimato è basso.

Nella fase di esercizio, relativamente alla rimodulazione dei punti di emissione, la componente atmosfera verrà interessata dalle emissioni provenienti dalle diverse fasi del ciclo produttivo per la produzione del cemento in maniera del tutto analoga a quanto avviene già attualmente, seppure con alcuni lievi incrementi in termini di flusso di massa.

Nella stessa fase, riguardo alla richiesta di aumento dei quantitativi di CSS-rifiuto fino a 50.000 t/a e all'introduzione di 10.000 t/a di CSS-combustibile, non genera sostanziali variazioni al quadro emissivo attualmente in essere. Nello stesso tempo la riduzione del pet-coke (combustibile di origine fossile) comporta una riduzione delle emissioni di CO₂ e l'aumento dell'approvvigionamento di CSS implica un incremento del traffico veicolare stimato pari a circa 3-4 viaggi al giorno degli autoarticolati trasportanti combustibile in ingresso. L'impatto stimato in fase di costruzione e in fase di esercizio è basso.

Valutazioni conclusive dell'Istruttoria dell'Ufficio Compatibilità Ambientale

Relativamente al progetto di che trattasi, l'Ufficio Compatibilità Ambientale sulla base delle proprie istruttorie inerenti al procedimento di V.I.A. ed al procedimento per l'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, ritiene che possa essere rilasciato il **Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale** ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.), nonché l'aggiornamento e riesame dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, relativamente al **Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella Cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)**, proposto dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

A) Prescrizioni V.I.A.

1. **Osservare**, nella fase di cantiere ed in quella di esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative di cui al presente progetto, tutte le "Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione" previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali circostanti l'area dello stabilimento.
2. **Prevedere** una idonea delimitazione fisica dell'area dello stabilimento, che dovrà includere anche l'area dell'impianto di betonaggio ubicato a sud dello stabilimento (foglio 2 particelle n.487, 697, 698), con particolare riguardo al confine tra l'area dello stabilimento e quella della cava adiacente;
3. **Utilizzare** le terre e rocce da scavo secondo le indicazioni riportate nella documentazione allegata all'istanza di V.I.A. e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 185 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). Eventuali utilizzi del materiale di scavo come "sottoprodotto" al di fuori delle aree di cantiere dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni normative vigenti, pertanto il Proponente dovrà predisporre uno specifico "Piano di Utilizzo" ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012 (e s.m.i.).
4. **Disattivare** i mezzi d'opera impegnati nella fase di cantiere ed in quella di esercizio ogni qual volta non sono in esercizio al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico;
5. **Prevedere** che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi d'opera impiegati all'interno dello stabilimento avvengano in una idonea postazione adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo;
6. **Garantire** l'efficienza ed il controllo dei mezzi adibiti al trasporto delle materie prime, dei combustibili, dei rifiuti e del prodotto finito e mantenere una bassa velocità di percorrenza lungo le superfici non pavimentate, al fine di ridurre le emissioni polverulente;
7. **Prevedere** il monitoraggio della qualità dell'aria e installare presidi per la valutazione delle deposizioni (tecniche passive di monitoraggio della qualità dell'aria), secondo le seguenti indicazioni:



- 7.1. effettuare campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con mezzo mobile nell'area dello stabilimento, secondo le seguenti cadenze e modalità:
- prima campagna: prima dell'avvio dei lavori di adeguamento dello stabilimento;
 - seconda campagna: entro trenta giorni dalla messa a regime dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto;
 - campagne successive: dovranno essere effettuate ogni sei mesi, a partire dalla data di effettuazione della seconda campagna, per due anni;
- tutte le campagne dovranno avere la durata minima di due settimane; i punti di monitoraggio ed i parametri da determinare dovranno essere gli stessi di cui ai punti 7.2 a), 7.2 b) e 7.2 c); per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. n. 155/2010 (e s.m.i.); gli esiti di tali campagne dovranno essere trasmessi alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Barile; a conclusione della campagna biennale di monitoraggio della qualità dell'aria, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti analitici, l'eventuale necessità di prosieguo;
- 7.2. **Prevedere**, prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto, l'installazione di una centralina della qualità dell'aria con oneri a carico del gestore nel rispetto dei seguenti punti:
- a) la centralina dovrà essere dotata di un sistema di analizzatori/campionatori secondo le disponibilità tecnologiche dei parametri PM10, PM2,5, CO, SO₂, NO_x, O₃, benzene, NMHC, Hg, Temperatura, Pressione, Umidità relativa, Precipitazione, Radiazione solare netta e globale, Velocità e Direzione del vento (anemometro sonico). Per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 155/2010 (e s.m.i.);
 - b) sulla frazione PM10 del particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn; le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 (e s.m.i.);
 - c) sul particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi IPA, PCDD/PCDF e PCB; per quanto riguarda il benzo(a)pirene le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 e s.m.i.; per gli altri microinquinanti organici riportati le analisi di concentrazione dovranno essere effettuate con campagne stagionali della durata minima di 30 giorni su campioni di polveri totali. La data di inizio ed il numero di campagne verrà definita dall'A.R.P.A.B.;
 - d) la collocazione della centralina sul territorio sarà proposta dal gestore sulla base delle risultanze dello studio modellistico di dispersione elaborato; l'ubicazione indicata dovrà essere convalidata dall'A.R.P.A.B.;
 - e) il gestore sosterrà i costi di acquisizione, manutenzione e gestione della stessa; l'A.R.P.A.B. fornirà le specifiche tecniche e tecnologiche inerenti alla strumentazione da installare presso la centralina, indicherà il dettaglio del protocollo di trasmissione ed acquisizione dei dati (compreso il sistema software) a cui il gestore ha l'obbligo di adeguarsi, fornirà al gestore la procedura di validazione dei dati di qualità dell'aria da adottare;
- 7.3. **Rendere** disponibili, prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto, all'A.R.P.A.B. quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche. In ognuna delle postazioni andranno determinati sia microinquinanti organici che inorganici, per cui si rende necessario differenziare i deposimetri. Si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.L.vo n. 155/2010. Il



gestore deve individuare le specifiche tecniche e la dislocazione dei deposimetri in accordo con l'A.R.P.A.B. anche in relazione agli esiti dello studio di cui al precedente punto 7.2 d). La gestione del loro funzionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni raccolti sono affidate all'A.R.P.A.B. e, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 sono a carico del gestore gli oneri finanziari sostenuti dall'A.R.P.A.B. per le analisi chimiche delle deposizioni. Dovranno essere effettuate tre analisi all'anno per due anni di microinquinanti organici e metalli. I parametri da determinare sulle deposizioni sono i seguenti: PCCD/PCDF, PCB, IPA, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn);

gli esiti di tali controlli devono essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e al Comune di Barile;

a conclusione della campagna biennale di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche raccolte presso i quattro deposimetri, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi e dei risultati dello studio modellistico di diffusione di cui al precedente punto 7.2 d), la necessità di proseguire e le modalità degli stessi monitoraggi, i cui oneri finanziari saranno comunque a carico del gestore; l'A.R.P.A.B. provvederà a trasmettere al gestore i suddetti esiti;

8. **Effettuare** campagne di monitoraggio di tipo biologico relativo agli habitat antropici e naturali contigui all'area dello stabilimento; le modalità e la frequenza di tale monitoraggio dovranno essere previamente concordate con l'A.R.P.A.B. e dovranno comprendere uno studio floro-faunistico che faccia il "punto zero" della situazione attuale, con l'obiettivo di individuare e monitorare gli indicatori più opportuni per evidenziare le variazioni che nel tempo dovessero rilevarsi in tali ambienti;
9. **Osservare**, al fine di contenere potenziali inquinamenti del suolo e del sottosuolo le seguenti prescrizioni:
 - a) mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile di tutte le aree dello stabilimento, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;
 - b) mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne al fabbricato e di quelle esterne;
 - c) continuare a:
 - verificare e sottoporre a controllo periodico le strutture e le aree adibite allo stoccaggio ed al contenimento delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti (pavimentazioni, vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.), registrando su supporto cartaceo e/o informatico l'esito dei suddetti controlli;
 - mantenere pulite e sgombre da materiali le aree non attrezzate per lo stoccaggio;
 - evitare che avvenga alcuna contaminazione del suolo durante le fasi di movimentazione e stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti.
10. **Garantire** che all'atto di cessazione definitiva delle attività, il sito su cui insiste lo stabilimento sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;
11. **Adottare**, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, il criterio di prossimità dell'approvvigionamento dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero (R5 e R1), al fine di ridurre le emissioni dovute al traffico veicolare; il quantitativo di rifiuti dovrà essere specificato nella relazione annuale di cui al punto n. 6.9.115 del Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15/02/2011.

B) Prescrizioni A.I.A.
12. **Osservare** tutte le prescrizioni riportate nel Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011 (**Allegato A**);

**Il Comitato:**

- Udita la relazione della Dott.ssa Vita Pace, rese sulla base delle istruttorie dell'Ufficio Compatibilità Ambientale per i procedimenti di V.I.A. ed A.I.A.;
- Presa visione degli atti progettuali che accompagnano l'istanza di V.I.A. ed A.I.A. e quelli integrati successivamente;
- Presa visione del **RAPPORTO ISTRUTTORIO – PRESCRIZIONI OPERATIVE**, artt. 29-quater e 29-sexies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 15 (e s.m.i.), predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011 relativamente al **“Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella Cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)”**;
- Dato atto che nell'ambito del procedimento di V.I.A., nel termine di 60 giorni dal deposito della documentazione presso le rispettive sedi, la Provincia di Potenza ed il Comune di Barile non hanno trasmesso alcun parere e, pertanto, gli stessi si intendono espressi positivamente, come previsto dall'art. 8 comma 2 della L.R. n. 47/1998;
- Dato atto che gli Enti, le Associazioni ed i Comitati rappresentanti di categoria o di interessi collettivi, le Associazioni di Protezione ambientale hanno fatto pervenire osservazioni ed istanze, come descritto di seguito, entro il termine di **60 giorni** dall'avvio del procedimento istruttorio previsto dal D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte II.

Dopo ampia ed approfondita discussione:

Considerato il contesto territoriale di riferimento, la proposta progettuale di che trattasi ed il grado di fattibilità del progetto;

Considerato che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di V.I.A. e A.I.A. ha analizzato tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate evidenziando i possibili impatti sull'ambiente e che da questa si evince compiutamente la sostenibilità dell'intervento in relazione alle diverse componenti ambientali analizzate;

Considerato che per il progetto in esame lo S.I.A. evidenzia per le diverse componenti ambientale esaminate impatti per lo più trascurabili o nulli;

Ritenuto di condividere, e fatte proprie le valutazioni conclusive delle istruttorie dell'Ufficio Compatibilità Ambientale come sopra riportate, ivi comprese le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e le prescrizioni proposte.

Ritenuto, in particolare, che le prescrizioni proposte dall'Ufficio Compatibilità Ambientale contribuiscono a migliorare il corretto inserimento delle modifiche della cementeria di che trattasi nel contesto territoriale di riferimento in fase di esercizio della stessa.

Considerato che per la realizzazione delle opere in parola, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 47/98, il C.T.R.A., anche sulla base dell'istruttoria di merito, esprime un unico parere sia in ordine alla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.) – Parte II, che in ordine al rilascio dell'aggiornamento e riesame dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011.

Valutato il Progetto in questione, per quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza di V.I.A. ed A.I.A., conforme agli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti ed i principali effetti derivanti dalla realizzazione dell'opera compatibili con le esigenze socio-economiche e di salvaguardia per l'ambiente;

Ad unanimità di consenso:

➤ Relativamente al **Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella Cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ)**, proposto dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.) e della L.R. n. 47/1998 (e s.m.i.), esprime parere positivo al rilascio del **Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale**, e ai sensi degli



art. 10 e 29-quater del D.L.vo n. 152/2006 e dell'art. 18 della L.R. n. 47/1998 al rilascio dell'aggiornamento e revisione dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011 con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel paragrafo "**Esito dell'istruttoria dell'Ufficio Compatibilità Ambientale**" sopra richiamato.

➤ Propone, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 6, della L.R. n. 47/1998 e dell'articolo 26, comma 6, del D.L.vo n. 152/2006, che il Provvedimento di Compatibilità Ambientale ha una validità pari a quella dell'A.I.A., a far data dalla notifica della Deliberazione di Giunta Regionale, conclusiva dei procedimenti V.I.A. ed A.I.A. e che entro tale data dovranno essere ultimati tutti i lavori relativi al progetto di che trattasi. Trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti dovrà essere reiterata la procedura di V.I.A., salvo proroga concessa dall'Autorità Competente in materia di V.I.A. su istanza motivata e documentata del proponente.

.....OMISSIS.....

F.to il Segretario
Ing. Nicola GRIPPA

F.to il Presidente
Avv. Maria Carmela Santoro



Resta ferma la relazione tecnico-amministrativa esposta nella precedente seduta del 02.03.2017 con integrazione della nota del 04.07.2017 della Ditta Cementeria Costantinopoli S.r.l. (nota acquisita e registrata in pari data al prot. dipart. n. 0110526/23AB) con cui viene richiesto che il layout sia quello previsto nella documentazione integrativa trasmessa con nota acquisita al protocollo dipartimentale in data 10.07.2015 e registrata in pari data al n. 0144174/19AB.

Detta richiesta è stata formulata a seguito dell'ottenimento per il progetto descritto nella documentazione integrativa suddetta da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia del parere di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico approvato. Il parere, precedentemente inoltrato dalla stessa Ditta con la sopra citata nota del 04.07.2017, è stato trasmesso all'Ufficio Compatibilità Ambientale con nota n. 0008884 U27/06/2017 del 21.06.2017 (acquisita al prot. dipart. in data 19.07.2017 al n. 0118760/23AB).

Il parere è subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) *"non sia stoccato, neanche temporaneamente, nelle aree così come individuate dallo studio di compatibilità idrologica e idraulica materiali e beni mobili;*
- 2) *il materiale proveniente dagli scavi di fondazione non sia accumulato nelle aree a pericolosità idraulica riportate nello studio di compatibilità idrologica e idraulica e siano individuati, prima dell'avvio dei lavori, modalità di utilizzo o siti di stoccaggio, ancorché provvisorio, conformi alla normativa in materia;*
- 3) *vengano programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dopo eventi pluviometrici, del tratto del corso d'acqua attualmente tombato".*

L'Ufficio Compatibilità Ambientale accetta la richiesta della Ditta, considerando la variazione del layout ininfluenza ai fini della valutazione e il rispetto delle condizioni indicate nel suddetto parere vincolanti all'accoglimento della richiesta formulata dalla Società proponente.

Per quanto attiene alle osservazioni che la Società proponente ha rappresentato, si riportano le prescrizioni elencate nel precedente verbale del 02.03.2017:

*"Relativamente al progetto di che trattasi, l'Ufficio Compatibilità Ambientale sulla base delle proprie istruttorie inerenti al procedimento di V.I.A. ed al procedimento per l'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, ritiene che possa essere rilasciato il **Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale ai sensi della L.R. n. 47/1998 e del D.L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), nonché l'aggiornamento e riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011, relativamente al Progetto per la costruzione di un capannone, interventi di riclassificazione e riorganizzazione dei flussi, ed ottimizzazione dell'uso di CSS e CSS-combustibile nella Cementeria sita in località Costantinopoli in agro del Comune di Barile (PZ), proposto dalla Società Cementeria Costantinopoli S.r.l., con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:***

A) Prescrizioni V.I.A.

1. **Osservare**, nella fase di cantiere ed in quella di esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative di cui al presente progetto, tutte le "Misure di Mitigazione attenuazione e compensazione" previste dal progetto e dallo Studio di Impatto Ambientale necessarie affinché non vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche naturali e seminaturali circostanti l'area dello stabilimento.
2. **Prevedere** una idonea delimitazione fisica dell'area dello stabilimento, che dovrà includere anche l'area dell'impianto di betonaggio ubicato a sud dello stabilimento (foglio 2 particelle n.487, 697, 698), con particolare riguardo al confine tra l'area dello stabilimento e quella della cava adiacente;
3. **Utilizzare** le terre e rocce da scavo secondo le indicazioni riportate nella documentazione allegata all'istanza di V.I.A. e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 185 del D.L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). Eventuali utilizzi del materiale di scavo come "sottoprodotto" al di fuori delle aree di cantiere dovranno essere autorizzati in conformità alle disposizioni normative vigenti, pertanto il Proponente dovrà predisporre uno specifico "Piano di Utilizzo" ai sensi del D.M. n. 161 del




10 agosto 2012 (e s.m.i.).

4. **Disattivare** i mezzi d'opera impegnati nella fase di cantiere ed in quella di esercizio ogni qual volta non sono in esercizio al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico;
5. **Prevedere** che le manutenzioni ed i controlli dei mezzi d'opera impiegati all'interno dello stabilimento avvengano in una idonea postazione adeguatamente impermeabilizzata, al fine di evitare eventuali dispersioni di inquinanti sul suolo e nel sottosuolo;
6. **Garantire** l'efficienza ed il controllo dei mezzi adibiti al trasporto delle materie prime, dei combustibili, dei rifiuti e del prodotto finito e mantenere una bassa velocità di percorrenza lungo le superfici non pavimentate, al fine di ridurre le emissioni polverulente;
7. **Prevedere** il monitoraggio della qualità dell'aria e installare presidi per la valutazione delle deposizioni (tecniche passive di monitoraggio della qualità dell'aria), secondo le seguenti indicazioni:
 - 7.1. **effettuare campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con mezzo mobile nell'area dello stabilimento, secondo le seguenti cadenze e modalità:**
 - prima campagna: prima dell'avvio dei lavori di adeguamento dello stabilimento;
 - seconda campagna: entro trenta giorni dalla messa a regime dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto;
 - campagne successive: dovranno essere effettuate ogni sei mesi, a partire dalla data di effettuazione della seconda campagna, per due anni;tutte le campagne dovranno avere la durata minima di due settimane; i punti di monitoraggio ed i parametri da determinare dovranno essere gli stessi di cui ai punti 7.2 a), 7.2 b) e 7.2 c); per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. n. 155/2010 (e s.m.i.);
gli esiti di tali campagne dovranno essere trasmessi alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale alla Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente, all'A.R.P.A.B., all'Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.) - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Barile; a conclusione della campagna biennale di monitoraggio della qualità dell'aria, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti analitici, l'eventuale necessità di prosieguo;
 - 7.2. **Prevedere, prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto, l'installazione di una centralina della qualità dell'aria con oneri a carico del gestore nel rispetto dei seguenti punti:**
 - a) la centralina dovrà essere dotata di un sistema di analizzatori/campionatori secondo le disponibilità tecnologiche dei parametri PM10, PM2,5, CO, SO₂, NO_x, O₃, benzene, NMHC, Hg, Temperatura, Pressione, Umidità relativa, Precipitazione, Radiazione solare netta e globale, Velocità e Direzione del vento (anemometro sonico). Per il campionamento e l'analisi si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.Lgs. 155/2010 (e s.m.i.);
 - b) sulla frazione PM10 del particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn; le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 (e s.m.i.);
 - c) sul particolato andranno determinate le concentrazioni degli elementi IPA, PCDD/PCDF e PCB; per quanto riguarda il benzo(a)pirene le analisi dovranno essere effettuate rispettando almeno il periodo minimo di copertura previsto dal D.L.vo n. 155/2010 e s.m.i.; per gli altri microinquinanti organici riportati le analisi di concentrazione dovranno essere effettuate con campagne stagionali della durata minima di 30 giorni su campioni di polveri totali. La data di inizio ed il numero di campagne verrà definita dall'A.R.P.A.B.;
 - d) la collocazione della centralina sul territorio sarà proposta dal gestore sulla base delle risultanze dello studio modellistico di dispersione elaborato; l'ubicazione indicata dovrà essere convalidata dall'A.R.P.A.B.;
 - e) il gestore sosterrà i costi di acquisizione, manutenzione e gestione della stessa; l'A.R.P.A.B. fornirà le specifiche tecniche e tecnologiche inerenti alla strumentazione da installare presso la centralina, indicherà il dettaglio del protocollo di trasmissione ed acquisizione dei dati (compreso il sistema software) a cui il gestore ha l'obbligo di adeguarsi, fornirà al gestore la procedura di validazione dei dati di qualità dell'aria da adottare;



- 7.3. Rendere disponibili, prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto, all'A.R.P.A.B. quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche. In ognuna delle postazioni andranno determinati sia microinquinanti organici che inorganici, per cui si rende necessario differenziare i deposimetri. Si dovranno applicare i metodi di riferimento, o i metodi equivalenti, previsti dall'Allegato VI del D.L.vo n. 155/2010. Il gestore deve individuare le specifiche tecniche e la dislocazione dei deposimetri in accordo con l'A.R.P.A.B. anche in relazione agli esiti dello studio di cui al precedente punto 7.2 d). La gestione del loro funzionamento e l'esecuzione delle analisi chimiche sui campioni raccolti sono affidate all'A.R.P.A.B. e, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 4 del D.L.vo n. 152/2006 sono a carico del gestore gli oneri finanziari sostenuti dall'A.R.P.A.B. per le analisi chimiche delle deposizioni. Dovranno essere effettuate tre analisi all'anno per due anni di microinquinanti organici e metalli. I parametri da determinare sulle deposizioni sono i seguenti: PCCD/PCDF, PCB, IPA, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, V, Zn);**
gli esiti di tali controlli devono essere trasmessi con cadenza annuale alla Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità Ambientale e al Comune di Barile;
a conclusione della campagna biennale di monitoraggio delle deposizioni atmosferiche raccolte presso i quattro deposimetri, l'Ufficio Compatibilità Ambientale, coadiuvato dall'A.R.P.A.B., valuterà, sulla base degli esiti dei suddetti monitoraggi e dei risultati dello studio modellistico di diffusione di cui al precedente punto 7.2 d), la necessità di proseguire e le modalità degli stessi monitoraggi, i cui oneri finanziari saranno comunque a carico del gestore; l'A.R.P.A.B. provvederà a trasmettere al gestore i suddetti esiti;
- 8. Effettuare campagne di monitoraggio di tipo biologico relativo agli habitat antropici e naturali contigui all'area dello stabilimento; le modalità e la frequenza di tale monitoraggio dovranno essere previamente concordate con l'A.R.P.A.B. e dovranno comprendere uno studio florofaunistico che faccia il "punto zero" della situazione attuale, con l'obiettivo di individuare e monitorare gli indicatori più opportuni per evidenziare le variazioni che nel tempo dovessero rilevarsi in tali ambienti;**
- 9. Osservare, al fine di contenere potenziali inquinamenti del suolo e del sottosuolo le seguenti prescrizioni:**
- a) mantenere in buono stato la pavimentazione impermeabile di tutte le aree dello stabilimento, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato;**
 - b) mantenere in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne al fabbricato e di quelle esterne;**
 - c) continuare a:**
 - **verificare e sottoporre a controllo periodico le strutture e le aree adibite allo stoccaggio ed al contenimento delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti (pavimentazioni, vasche, serbatoi, bacini di contenimento, ecc.), registrando su supporto cartaceo e/o informatico l'esito dei suddetti controlli;**
 - **mantenere pulite e sgombre da materiali le aree non attrezzate per lo stoccaggio;**
 - **evitare che avvenga alcuna contaminazione del suolo durante le fasi di movimentazione e stoccaggio delle materie prime, dei rifiuti e dei prodotti finiti.**
- 10. Garantire che all'atto di cessazione definitiva delle attività, il sito su cui insiste lo stabilimento sia ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio;**
- 11. Adottare, per quanto tecnicamente ed economicamente possibile, il criterio di prossimità dell'approvvigionamento dei rifiuti da sottoporre ad attività di recupero (R5 e R1), al fine di ridurre le emissioni dovute al traffico veicolare; il quantitativo di rifiuti dovrà essere specificato nella relazione annuale di cui al punto n. 6.9.115 del Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15.02.2011.**
- B) Prescrizioni A.I.A.**
- 12. Osservare tutte le prescrizioni riportate nel Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.) predisposto dall'Ufficio Compatibilità Ambientale ai fini dell'aggiornamento dell'A.I.A. rilasciata con D.G.R. n. 159 del 15 febbraio 2011 (Allegato A)".**



Con riferimento alla prescrizione V.I.A. n. 7.1, 7.2 e 7.3 (prescrizioni 6.6.85, 6.6.86, 6.6.87 del Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative, redatto ai sensi degli artt. 29-quater, 29-sexies, 29-octies e 29-nonies del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.), la Società Cementeria Costantinopoli:

- è disponibile all'effettuare delle campagne di monitoraggio della qualità dell'aria con mezzo mobile nell'area dello stabilimento secondo le modalità previste, chiedendo che le risultanze dei suddetti monitoraggi siano utilizzate ai fini della valutazione degli eventuali significativi incrementi delle concentrazioni dei parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA monitorati presso il camino siglato E27;
- chiede sia prevista l'installazione di una centralina di qualità dell'aria al termine di due anni dalla messa a regime del sistema di monitoraggio in continuo del mercurio e di campionamento in continuo di PCDD/PCDF ed IPA, solo in caso di significativi incrementi delle concentrazioni dei parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA monitorati presso il camino siglato E27;
- chiede che l'installazione delle quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche sia effettuata al termine di due anni dalla messa a regime del sistema di monitoraggio in continuo del mercurio e di campionamento in continuo di PCDD/PCDF ed IPA e sia condizionata alle risultanze dei monitoraggi, attestanti significativi incrementi delle concentrazioni dei parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA presso il camino siglato E27;

L'Ufficio Compatibilità Ambientale considera accettabili in parte le richieste formulate in quanto:

- l'installazione della centralina fissa e delle quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche non possono essere condizionate alle risultanze dei monitoraggi dei soli parametri mercurio, PCDD/PCDF ed IPA presso il camino siglato E27;
- si prevede che la centralina fissa e le quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche siano dislocate esternamente al perimetro dello stabilimento, mentre le campagne di misura con il mezzo mobile saranno effettuate nell'area dello stabilimento, pertanto le informazioni ottenute dalle campagne con mezzo mobile devono essere considerate complementari a quelle dei monitoraggi esterni allo stabilimento, utili perciò ad una più ampia conoscenza della qualità dell'aria.
- si è valutato come appropriato modificare il termine per l'installazione della centralina della qualità dell'aria e delle quattro postazioni per la raccolta delle deposizioni atmosferiche *"prima dell'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto"* con quello di *"sei mesi dall'avvio dell'esercizio dello stabilimento secondo le nuove modalità operative riguardanti l'impiego di CSS e CSS-combustibile in sostituzione del combustibile tradizionale (pet-coke) di cui al presente progetto"*.

Si precisa, infine, che nella medesima nota del 06.06.2017 la Società Cementeria Costantinopoli ha formulato osservazioni anche in merito ad alcune prescrizioni attinenti l'A.I.A., le cui controdeduzioni saranno riportate nel Rapporto Istruttorio - Prescrizioni Operative allegato al provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla prescrizione V.I.A. n. 8, l'Ufficio Compatibilità Ambientale ritiene opportuno esplicitare meglio la prescrizione con la seguente dicitura, ritenuta più precisa, ma non modificandone il contenuto:

"Realizzare campagne di monitoraggio di tipo biologico con riferimento agli habitat naturali e seminaturali che potrebbero essere interessati dalle emissioni dello stabilimento; le modalità e la frequenza di tale monitoraggio dovranno essere previamente concordate con l'A.R.P.A.B. e dovranno comprendere uno studio floro-faunistico che tenga in considerazione la situazione ambientale attuale relativa al sito Natura2000 Monte Vulture (IT9210210) e alle aree con colture di pregio (castagno, olivo e vite), con l'obiettivo di



individuare e monitorare gli indicatori più significativi ed evidenziare le variazioni che nel tempo dovessero occorrere in tali ambienti”.

Per quanto attiene alla proposta dell'Assessore Pietrantuono (giusta nota n. 0123911/23A1 del 31.07.2017), il Comitato ha accolto l'istanza ed ha formulato la seguente nuova prescrizione V.I.A.:

“Il gestore dovrà invertire gradualmente le percentuali di impiego di rifiuti utilizzati come combustibile procedendo alla loro definitiva sostituzione con CSS-combustibile o con combustibili a minore impatto ambientale entro trentasei mesi dalla notifica del presente provvedimento. A tale scopo entro dodici mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore è tenuto a trasmettere alla Regione Basilicata - Ufficio Compatibilità Ambientale ed all'A.R.P.A.B. un progetto finalizzato alla graduale inversione dei trend di utilizzo dei combustibili come sopra specificato; i contenuti di detto progetto, la portata delle informazioni, il livello di dettaglio, le metodologie da adottare e il cronoprogramma dovranno essere condivisi preventivamente con l'Autorità Competente e l'A.R.P.A.B.”

Per quanto riguarda la richiesta della Società del 04.07.2017 riguardante la modifica del layout, il Comitato ha accolto l'istanza ed ha incluso nelle prescrizioni V.I.A. quanto imposto dal parere di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia, ovvero:

1. *“non sia stoccato, neanche temporaneamente, nelle aree così come individuate dallo studio di compatibilità idrologica e idraulica materiali e beni mobili;*
2. *il materiale proveniente dagli scavi di fondazione non sia accumulato nelle aree a pericolosità idraulica riportate nello studio di compatibilità idrologica e idraulica e siano individuati, prima dell'avvio dei lavori, modalità di utilizzo o siti di stoccaggio, ancorché provvisorio, conformi alla normativa in materia;*
3. *vengano programmati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dopo eventi pluviometrici, del tratto del corso d'acqua attualmente tombato”.*

Il Comitato:

- Udita la relazione dell'ing. Gerardo Troiano, rese sulla base delle istruttorie dell'Ufficio Compatibilità Ambientale per i procedimenti di V.I.A. ed A.I.A.;
- presa visione delle note n. 0094613/23AB del 06.06.2017 e n. 0110526/23AB del 04.07.2017;

Dopo ampia ed approfondita discussione:

Considerato il contesto territoriale di riferimento, la proposta progettuale di che trattasi ed il grado di fattibilità del progetto;

Considerato che la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di V.I.A. e A.I.A. ha analizzato tutte le componenti ambientali potenzialmente interessate evidenziando i possibili impatti sull'ambiente e che da questa si evince compiutamente la sostenibilità dell'intervento in relazione alle diverse componenti ambientali analizzate;

Considerato che per il progetto in esame lo S.I.A. evidenzia per le diverse componenti ambientale esaminate impatti per lo più trascurabili o nulli;

Ritenuto di condividere, e fatte proprie, le valutazioni conclusive delle istruttorie dell'Ufficio Compatibilità Ambientale come sopra riportate, ivi comprese le controdeduzioni alle osservazioni pervenute e le prescrizioni proposte;

Ritenuto, in particolare, che le prescrizioni proposte dall'Ufficio Compatibilità Ambientale contribuiscono a migliorare il corretto inserimento delle modifiche della cemeniteria di che trattasi nel contesto territoriale di riferimento in fase di esercizio della stessa;

